

Direzione Affari Legale e Societari
Affari Regolatori e Concorrenza
Il Responsabile

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
via Nizza, 230
10126 Torino
Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it

c.a. *Responsabile del procedimento*
Dott. Bernardo Argiolas

Oggetto: Procedimento sanzionatorio di cui alla Delibera n. 80 del 19 giugno 2019 –
Osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli impegni:
introduzione di “modifiche accessorie agli impegni”.

Con la Delibera n. 116 dello scorso 1 agosto codesta Autorità ha dichiarato ammissibili gli impegni formulati da RFI nell’ambito del procedimento sanzionatorio in oggetto ed ha successivamente proceduto alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet, dando così avvio alla fase di “market test”.

Facendo seguito alle osservazioni pervenute dai soggetti terzi interessati, pubblicate sul sito internet dell’Autorità il 23 settembre u.s., questa Società intende presentare alcune “modifiche accessorie agli impegni” volte ad affinare il contenuto di alcune misure rimediale originariamente proposte, al fine di venire incontro alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.

Per comodità di lettura, anche ai fini delle determinazioni di codesta Autorità in esito al procedimento di valutazione delle misure rimediale complessivamente proposte da RFI, nel presente documento viene riportata esclusivamente la presunta violazione per la quale la Scrivente -ai sensi dell’art. 8 comma 7 del *Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori* di Vostra competenza- intende presentare “modifiche accessorie” rispetto al testo degli impegni pubblicati e sottoposti al *market test*, indicando in dettaglio le integrazioni migliorative offerte.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma ---
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Ica 01008081000 – R.E.A. 758300



E
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Protocollo N.0013294/2019 del 24/10/2019



Per tutte le altre presunte violazioni contestate da codesta Autorità resta invece fermo il contenuto degli impegni come descritto nella proposta RFI dichiarata ammissibile con la Delibera n. 116 del 1 agosto u.s.

VIOLAZIONE CONTESTATA

I. 2.2.3.1., lett. c) ed e), non pienamente recepita, con riguardo ai riferimenti, nel paragrafo 2.3.3.5 del PIR 2020, alla compatibilità con il consolidamento della attività (lett. c) e "Per i lavori rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (non recepiti nell'orario di servizio), per i quali sono state rispettate le tempistiche di pubblicizzazione e per i lavori minori, non rientranti negli obblighi di pubblicazione" (lett. e), suscettibili di ampliare, in difformità dalla summenzionata prescrizione, i margini di operatività del Gestore dell'infrastruttura.

MODIFICA ACCESSORIA

Con riferimento alla contestazione in parola, RFI si è impegnata ad inserire, nella calendarizzazione degli step concernenti le comunicazioni dei programmi di interruzione per lavori, un'ulteriore fase di confronto con le imprese ferroviarie da tenersi nel periodo ricompreso tra X-12 e X-6. La finalità dichiarata della nuova fase di consultazione veniva individuata nell'ulteriore conciliazione delle esigenze di pianificazione della manutenzione del Gestore con quelle commerciali ed industriali delle Imprese Ferroviarie.

Al riguardo, in sede di *market test*, sono emerse alcune osservazioni da parte delle imprese ferroviarie che si ritengono, in buona parte, meritevoli di accoglimento. Pertanto, allo scopo di soddisfare siffatte osservazioni, questa Società ritiene di integrare i propri impegni come di seguito riportato:

- (i) anticipare la fase di confronto con le IF relativamente alle comunicazioni dei programmi di interruzioni per lavori nel periodo ricompreso tra X-12 e X-9, fornendo lo scenario consolidato, e suo relativo modello di esercizio, degli interventi infrastrutturali maggiormente rilevanti. In questo modo è possibile prevedere l'integrale recepimento del programma, come espressamente richiesto dall'impresa osservante, nel progetto orario di luglio, previa richiesta di tracce da avanzarsi entro il termine di X-8, formulata in coerenza con il programma delle interruzioni partecipato nell'intervallo temporale tra X-12 e X-9.
- Resta ferma la pubblicazione tra X-9 e X-6 del restante programma di interruzioni, consolidate successivamente a X-9 e facenti parte dei programmi di indisponibilità pubblicati entro X-12, al fine del loro inserimento in orario, conformemente all'originaria formulazione degli impegni.



- (ii) consegnare alle IF entro X-6, relativamente alle interruzioni in parola, un'informativa di massima circa i futuri piani di contingenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo si veda un'eventuale rivisitazione del sistema di soccorso). I suddetti piani di contingenza saranno successivamente dettagliati e condivisi a ridosso dell'attivazione delle relative interruzioni in ragione sia della definizione dell'Orario di Servizio, sia per tenere conto dei successivi cambiamenti nella programmazione dei servizi effettuata dalle imprese ferroviarie nonché delle criticità emerse in fase di gestione della circolazione.

Da ultimo si evidenzia che i costi prospettati per l'implementazione della ulteriore fase consultiva risultano rientrare tra i costi operativi di questo Gestore e verranno, pertanto, trattati conformemente al vigente quadro regolatorio/contabile di riferimento.

Alla luce delle modifiche ivi proposte nonché di quanto complessivamente rappresentato nel corso dell'istruttoria, si ritiene che le misure rimediali proposte da RFI possano essere accolte in quanto idonee a rimuovere gli effetti delle presunte violazioni contestate da codesta Autorità consentendo una chiusura del procedimento sanzionatorio in oggetto senza accertamento di alcuna infrazione, così come previsto all'art. 9 comma 4 del *Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori* di Vostra competenza.

Distinti saluti.

Claudio Maria Oriolo